

RISOLUZIONE N. 60/E

Roma, 9 giugno 2014

OGGETTO: Ridenominazione dei codici tributo “1811” e “1813” per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi dell’articolo 1, commi da 140 a 147, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

L’articolo 1, comma 469, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto il versamento di una imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, da eseguire con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.

L’articolo 1, comma 472, della citata legge, ha previsto la possibilità di assoggettare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione della disposizione di cui al comma 469 della predetta legge n. 266 del 2005 ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Con risoluzione 21 febbraio 2006, n. 33/E, sono stati istituiti i codici tributo “1811” e “1813” per il versamento, tramite modello F24, delle imposte in oggetto.

La disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni è stata successivamente rivista dall’articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 140 a 147 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Ciò premesso, in considerazione della citata evoluzione normativa, sono ridenominati i suddetti codici tributo, come di seguito riportato:

- **“1811”** denominato **“Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.”**;
- **“1813”** denominato **“Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 142, legge n. 147/2013, e succ. modif.”**.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con l’indicazione nel campo *“anno di riferimento”*, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato *“AAAA”*.

IL DIRETTORE CENTRALE